



COMUNE DI CHIAVERANO

Piazza Ombre, 1
C.A.P. 10010 - PROVINCIA DI TORINO

ALLA CITTADINANZA INTERESSATA

ORDINANZA N°: 13 /2010
Prot. n° 2627
Cat. 2 Classe 23
Chiaverano, il 29-04-2010

NR 250/10

COMUNE DI CHIAVERANO
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
dal 12.9 APR. 2010 al 14-5-2010
Chiaverano, 29 APR 2010



OGGETTO: MISURE CORRETTIVE PER IL RIPRISTINO DEL PUBBLICO DECORO
NELLE ZONE DI LAGO SIRIO, LAGO CASCINETTE, SANTO STEFANO,
LOCALITA' TERRE BALLERINE, LOCALITA' PRA SAN PERU, LOCALITA'
SCALVEIS.

IL SINDACO

CONSIDERATO che da qualche anno la zona è frequentata da un sempre maggior numero di persone in particolare da campeggiatori creando situazioni e atti di:

- vandalismo
- abbandono di rifiuti
- accampamento selvaggio
- rumori molesti
- accensione fuochi
- cani non al guinzaglio

CONSIDERATO che i suddetti fenomeni costituiscono situazione negativamente rilevante ai fini della sicurezza delle persone impedendo di fatto la fruibilità di tali aree pubbliche.

PRESO ATTO CHE per motivi di pubblico interesse, di igiene e tutela ambientale, nonché di sicurezza pubblica, la permanenza di tali persone "campeggiate con tende o altre strutture mobili" comporta pregiudizi al decoro ed all'immagine dei territori comunali interessati, in particolare per la tutela del paesaggio, delle acque lacuali e delle aree verdi e boschive circostanti

INQUADRATO che il provvedimento adottando tra gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 50 e 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

RICHIAMATO il D.M. 5 agosto 2008 cosiddetto "pacchetto di sicurezza"

VISTI gli art. 6, 7 e 185 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 285/92

VISTA la legge regionale del 9 giugno 1994, N° 16 interventi per la protezione dei boschi dagli incendi

La presente modifica ed annulla la precedente ordinanza n° 21/2009 Prot. 4661 del 03-08-2009.

ORDINA

1. il divieto di schiamazzi, rumori molesti e tutto ciò che è atto a disturbare la quiete pubblica e la fauna selvatica.

2. il divieto di accensione di fuochi liberi di ogni natura.
3. è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di cani di condurre i medesimi su suolo pubblico al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 4 e di raccogliere gli eventuali escrementi dell'animale.
4. il divieto di campeggio con tende, altre strutture mobili similari, autocaravan, roulotte o altri mezzi sul territorio comunale, nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico citate in premessa.

INCARICA

Il servizio di Polizia Municipale operante in loco gli agenti faunistici ambientali dipendenti della provincia di Torino, le guardie ecologiche volontarie istituite dalla L.R. 32/82 previa convenzione e le altre forze di polizia di far osservare le disposizioni di cui al presente provvedimento.

DISPONE

Che l'inosservanza alle disposizioni di cui sopra citate sia prevista la sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1034 e s.m.i. oppure in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale il: 29-04-2010



IL SINDACO
MAURIZIO FIORENTINI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Fiorentini", written over the printed name.